

ACCORDO DI RIEMPIMENTO DI CAMBIALE

L'impresa edile _____ (cod. _____), con sede in _____ alla Via _____ (C.F./p.iva _____), in persona nel suo titolare/rappresentante legale Sig. _____, nato a _____ () il ___/___/___ e residente in _____ alla _____ n° _____, C.F. _____, di seguito, per brevità, "Debitore"

E

La Cassa Edile della Provincia di Bari, con sede in Bari alla Via Pietro Leonida Laforgia n.24, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. ing. prof. Roberto Lorusso e del vice Presidente p.t. Sig. Davide Lavermicocca, di seguito, per brevità, "Cassa Edile"

PREMESSO CHE

Il debitore intende prestare garanzia per la rateizzazione ai fini Durc richiesta il ___/___/___ mediante la sottoscrizione di un vaglia cambiario.

Il suddetto effetto verrà rilasciato in favore della Cassa Edile senza l'indicazione dell'importo e senza l'indicazione della data di scadenza, corredato di bollo determinato ai sensi di legge sull'importo di cui viene chiesta la rateazione, al netto della prima rata, con avallo del sig. _____, nato a _____ () il ___/___/___ e residente in _____ alla _____ n° _____, C.F. _____.

Tutto quanto premesso le parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

- 1) Il debitore prende atto che il mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite comporterà, ai sensi dell'art. 1186 c.c., l'automatica decadenza dal beneficio del termine e autorizzerà la Cassa Edile a riempire, senza ulteriore preavviso e diffida, la cambiale emessa a garanzia con indicazione:
 - dell'importo non ancora corrisposto della sorte capitale, maggiorato degli interessi moratori maturati, apponendo specificamente l'importo in cifre ed in lettere negli appositi spazi dell'effetto;
 - della data di scadenza del titolo.
- 2) Il debitore riconosce, altresì la facoltà della Cassa Edile, in caso di decadenza dal beneficio del termine, di mettere all'incasso l'effetto cambiario con le integrazioni stabilite ovvero di agire in via giudiziale o esecutiva per il recupero del credito.
- 3) Il debitore riconosce, altresì, che, ove l'effetto cambiario rilasciato in bianco non fosse

più compilabile ai sensi dell'art. 14, 2° comma, R.D. n° 14/12/1933 n° 1669, manterrà efficacia ai sensi dell'art. 1988 c.c. unitamente all'odierna scrittura per l'importo che verrà apposto.

Bari, li __/__/202__

(L'impresa debitrice)

Per presa visione a accettazione

(L'avallante)

(Cassa Edile della Provincia di Bari)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c, ove occorra, si dichiara di aver letto e di approvare espressamente gli articoli nn. 1, 2, 3 del presente accordo.

(L'impresa debitrice)

Per presa visione a accettazione

(L'avallante)